

Sentenza

Ruolo Generale n. 3461/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Francesco Gesùè Rizzi Ulmo	Presidente
dr. Angelo Del Franco	Consigliere rel./es
dr. Erminia Catapano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 3461/2021** R.G.A.C., avente ad oggetto: *impugnazione di lodi nazionali*, posta in decisione all'udienza collegiale a *trattazione scritta* del 17-12-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 in persona del curatore, avv. Augusto Imondi, con sede legale in Succivo (CE) alla via Roma n. 15, CF e P.IVA *P.IVA_1*, rappresentato e difeso, come da provvedimento del Giudice Delegato, dr.ssa Marta Sodano, del 14 giugno 2021 e procura agli atti su foglio separato e congiunto materialmente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Mariarosaria Menditto del Foro di Santa Maria Capua Vetere (*C.F._1*), con lei elettivamente domiciliato in Casagiove, via Firenze n. 36,

IMPUGNANTE

E

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_2*), in persona del legale rapp.te *pro-tempore* *Controparte_2*, dom.to per la carica presso la sede legale in Napoli al Largo Orsola a Chiaia ed elett.te domiciliata sempre in

Napoli alla Via Pergolesi n.1, presso lo studio dell'AVV. GAETANO RUGGIERO (cod. fisc. CodiceFiscale_2 che, in virtù di procura alle liti agli atti, lo rappresenta e difende ai fini del presente giudizio

IMPUGNATA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la odierna parte impugnante esponeva che: "con sentenza n. 43/2015 del 29 settembre 2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il fallimento della Parte_1

Dall'esame della documentazione contabile in suo possesso, il curatore ha rilevato la sussistenza di un credito, di importo pari ad euro 197.308,03, vantato dalla fallita nei confronti della Scabec S.p.A., quale saldo debitorio di cui alle fatture emesse dalla società in bonis a fronte dei lavori eseguiti in favore di detta ultima società afferenti al contratto d'appalto del 5 aprile 2007.

In data 15 febbraio 2017, la curatela ha provveduto a inoltrare, a mezzo pec, lettera di messa in mora alla Scabec S.p.A., al fine di ottenere il pagamento delle anzidette somme.

In riscontro alla stessa, la Scabec S.p.A., preliminarmente riconoscendo la sussistenza del debito in oggetto e dichiarando la propria volontà di provvedere al pagamento, ha eccepito, fornendone documentazione – mediante *partitario*, di aver già parzialmente adempiuto alla sua obbligazione, mediante versamento della somma di **euro 81.724,36** in favore della

Controparte_1 quale mandataria della costituita^{Cont}

In data 8 maggio 2017, la curatela fallimentare, tramite comunicazione a mezzo pec inviata alla Controparte_1 ha richiesto a questa ultima l'immediata restituzione della somma di euro 81.724,36, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, dalla medesima incassata per conto della società fallita dalla Scabec S.p.A. Tale lettera di messa in mora era rimasta, tuttavia, priva di riscontro.

La curatela ha, quindi, promosso innanzi al Tribunale di Napoli, azione volta ad ottenere la condanna della **Controparte_1**

[...] alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Costituitasi in giudizio, la **CP_1** ha proposto l'eccezione di compromesso, quella di prescrizione, *ex art. 2956, comma 2, c.c.* e quella di compensazione.

Con ordinanza comunicata in data 1° dicembre 2020, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto di ATI del 2 maggio 2007

Con atto notificato in data 18 febbraio 2021, il **[...]**

Parte_2 ha chiesto al Presidente dell' **Controparte_4** la nomina degli arbitri di parte, al fine di instaurare il giudizio volto all' *"accertamento dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla **Controparte_1** di cui al mandato conferito dalla **Parte_1** con conseguente condannare alla restituzione, in favore del **Parte_1** della somma di euro 81.724,36, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, indebitamente trattenuta, o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarebbe stata ritenuta equa"*.

Con comunicazione del 25 febbraio 2021 il Presidente dell' **CP_4**

[...] ha nominato quali arbitri di parte *l'Avv. Roberta Buonomo* e il *Prof. Avv. Eugenio Patroni Griffi*; gli Arbitri, accettato l'incarico, hanno nominato quale Presidente del Collegio Arbitrale *l'Avv. Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona*, che, contestualmente all'accettazione dell'incarico, ha fissato quale prima riunione del Collegio Arbitrale il 9 marzo 2021.

Con verbale comunicato in pari data il Collegio ha designato, quale segretario, *l'Avv. Alessandra Moraca*.

Costituitasi in giudizio la **Controparte_1** ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, la compensazione con altro asserito credito.

All'udienza del 7 aprile 2021 il Collegio arbitrale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche.

Con **lodo, sottoscritto in data 25 maggio 2021**, gli Arbitri hanno dichiarato la improcedibilità delle domande proposte rispettivamente dal Parte_1 e dalla [...]

Controparte_1 compensando integralmente le spese di lite e ponendo a carico delle parti, nella misura del 50%, con il vincolo della solidarietà, le spese di funzionamento del collegio arbitrale.

Impugnava il detto lodo il Parte_1 chiedendo: *"dichiarare la nullità, ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., del lodo sottoscritto in data 25 maggio 2021, inoltrato a mezzo pec in pari data, con cui gli arbitri hanno dichiarato la improcedibilità della domanda proposta da Parte_1*

[...] per tutto quanto ampiamente esposto supra I. Conseguentemente, accertato l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1

condannare la stessa, alla restituzione, in favore del [...] Parte_1 della somma di euro 81.724,36, (ottantunomilasettecentoventiquattro/36) oltre interessi dal dovuto al soddisfo, indebitamente trattenuta, o di quella diversa somma che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta equa".

Si costituiva in giudizio la parte impugnata, che chiedeva: *"rigettare il gravame formulato da controparte, in quanto inammissibile, improcedibile e del tutto infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il lodo impugnato; dichiarare l'inammissibilità e/o nullità delle conclusioni formulate da parte appellante per le ragioni tutte esposte in narrativa; in via gradata accertare e dichiarare la prescrizione della domanda proposta dalla Curatela e, per l'effetto, rigettare la domanda e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio; accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione del*

credito paventato dalla Curatela Ricorrente e, per l'effetto, rigettare la domanda".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo come novellato dalla l. n. 40 del 2.2. 06, essendo stata la clausola compromissoria sottoscritta in data 2 maggio 2007, in sede di sottoscrizione del contratto di ATI e della relativa clausola arbitrale di cui all'art. 9 dello stesso e quindi in data successiva alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; non rientrano, pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.

Con il lodo impugnato il Collegio Arbitrale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dal Parte_1

[...] , affermando che: *"nell'ambito dei rapporti di mandato e in relazione all'azione ex art. 1713 c.c., il Collegio osserva che l'inadempimento del mandatario sussiste allorquando il mandante richieda al mandatario il rendiconto della gestione e, nella sua sequenzialità logico giuridica, ove presentato, lo contesti e/o impugni, affermando e dimostrando l'inadempimento gestorio del mandatario rispetto alla pretesa restitutoria vantata>>; concludendo << Tali omissioni precludono al Collegio la possibilità di analisi (...) della richiesta di accertamento dell'inadempimento della mandataria, non sussistendone i presupposti processuali".*

In via generale si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti: *"la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile*

accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere" (tra le ultime, Cass. Civ. Sez. I, 25/01/2022 n. 2137).

Dunque, questa Corte, nella preventiva fase rescindente, esaminerà innanzitutto il profilo di nullità del lodo, lamentato dalla parte impugnante, ovvero quello relativo alla asserita decisione cd. "della terza via" in violazione del contraddittorio ex art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. ovvero al rilievo ufficioso da parte del Collegio Arbitrale della questione di diritto relativa al se la richiesta di rendiconto del mandante al mandatario costituisca o meno presupposto processuale della domanda del mandante di restituzione di quanto riscosso dal mandatario in esecuzione del mandato, questione risolta dal Collegio arbitrale in senso positivo (con l'effetto del rigetto della domanda di restituzione proposta dal [Parte_1](#)).

La parte impugnate deduce che "le parti avrebbero dovuto, pena la violazione del contraddittorio, essere invitate a dedurre sulla asserita *"ineludibile e pregiudiziale fase della rendicontazione"* posta a base della decisione qui impugnata".

Aggiunge, poi, che: "dalla lettera dell'art. 1713 c.c. non è, difatti, in alcun modo evincibile l'individuazione della *fase di rendicontazione* quale *"presupposto processuale"* dell'azione volta all'accertamento dell'obbligo del mandatario di rimettere al mandante le somme percepite in esecuzione del mandato, con conseguente richiesta di condanna".

Il motivo è fondato.

In punto di diritto si rileva che "l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto

fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. n. 21314 del 19/07/2023; Cass. n. 11440 del 30/04/2021).

Inoltre, si rileva che "la parte la quale proponga l'impugnazione della sentenza... deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione ... comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito (Cass. Sez. U, n. 36596/2021; Cass. n. 27754/2025).

Sempre in punto di diritto si rileva che costituisce principio pacifico che sia *"nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti"*. (cfr. ex pluribus, Cass. n. 23325 del 27/09/2018).

Nel caso di specie risulta dagli atti e non contestato fra le parti che nel lodo impugnato il Collegio arbitrale abbia di ufficio posto a fondamento dello stesso la soluzione della suddetta questione.

Tuttavia, la parte impugnata deduce che la "la soluzione adottata dal Collegio arbitrale non trae origine né da una diversa interpretazione e qualificazione della domanda, ma trae origine dai medesimi fatti esposti dalle parti e sulla base di una ricostruzione

dell'andamento del rapporto assolutamente pacifica. Il rilievo della mancanza del rendiconto da parte della Collegio Arbitrale giudicante non costituisce una eccezione di parte rilevata di ufficio, ma integra la valutazione dei presupposti dell'azione incardinata dall'istante".

La deduzione è infondata.

Infatti, premesso che il codice civile non prevede che la richiesta di rendiconto costituisca presupposto processuale dell'azione di restituzione del mandante nei confronti del mandatario, nel caso di specie deve ritenersi che la soluzione adottata dal Collegio arbitrale in ordine alla questione di cui sopra non tragga origine da una diversa interpretazione e qualificazione delle domande ed delle eccezioni che i contendenti si sono rivolti vicendevolmente, bensì riguarda, invece, una questione di diritto, rilevata d'ufficio soltanto in fase decisoria e, come tale, mai discussa né trattata in atti, il cui esame non ha affatto implicato la valutazione di *fatti* già posti alla base delle dette domande ed eccezioni, essendo i medesimi estranei alla valutazione e soluzione della suddetta questione giuridica.

Pertanto, deve essere in fase rescindente dichiarata ex art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. la nullità del lodo impugnato.

Occorre ora procedere in fase rescissoria all'esame della domanda di restituzione proposta dalla odierna parte impugnante.

Innanzitutto, deve ritenersi infondato il rilievo formulato dalla parte impugnata secondo cui la richiesta di rendiconto integrerebbe un "presupposto dell'azione incardinata dall'impugnante e cioè un presupposto giuridico necessario, oltre che logico, per poter verificare l'attività del mandatario (e, eventualmente, contestarla) e chiedere la condanna alla restituzione e/o al pagamento di quanto di spettanza della mandante, in assenza non potendosi individuare gli importi realmente dovuti, da determinare al netto delle reciproche partite di dare/avere".

Infatti, ai sensi dell'art. 1713 Codice civile: *"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato"*.

Dalla "costruzione" della norma di cui sopra come formulata si desume che il *rendiconto* del mandatario costituisca oggetto di un suo obbligo autonomo e distinto rispetto all'altro ivi previsto di rimettere al mandante tutto quanto ricevuto a causa del mandato e non, quindi, un presupposto processuale della domanda di "restituzione" del mandante, non emergendo dalla stessa alcun collegamento di tipo processuale fra i due suddetti obblighi.

Quindi, deve ritenersi che il mandante possa richiedere al mandatario la remissione in proprio favore di quanto da quest'ultimo ha ricevuto a causa del mandato senza necessariamente e previamente richiederli il rendiconto.

Del resto, se il mandante già conosce le somme riscosse dal mandatario per proprio conto (come nel caso di specie, dove è pacifico fra le parti che la *Controparte_1* abbia riscosso la somma di euro 81.724,36 per conto della *Controparte_5* per i lavori eseguiti da questa ultima), sarebbe inutile una richiesta di rendiconto del mandante.

La parte impugnata ha, poi, proposto sia in sede di procedimento arbitrale che nella presente sede l'eccezione di prescrizione del credito di restituzione vantato dal fallimento, deducendo che: "l'Ati è riconducibile ad un contratto tra professionisti. L'azione proposta dalla Curatela ricorrente è di restituzione di somme. Tutti i rapporti contrattuali la prescrizione è di 10 anni (salvo quelli coi professionisti per i quali vale un regime "speciale" con prescrizione di 3 anni). Il Fallimento della società *Controparte_5* è avvenuto in data 2015 ma è stato preceduto da una procedura di concordato preventivo proposta nell'anno".

L'eccezione di prescrizione deve ritenersi inammissibile in quanto genericamente formulata.

Infatti, in punto di diritto si rileva che: "in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto (cfr. Cassazione civile, sentenza del 20.1.2014, n. 1064). La parte che eccepisce la prescrizione estintiva ha, quindi, l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto azionato *"per il tempo determinato dalla legge"* (elemento, questo, costitutivo dell'eccezione) e di manifestare l'intenzione di profittare dell'effetto estintivo del diritto a causa della detta protratta inerzia (SS.UU. Cass. n. 0955/2002; Cass. del 25 luglio 2016, n. 15346).

Inoltre, *"L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. E questa corte ha chiarito che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. "* (cfr. Cass. n. 15346/2016; Cass. n.11843/07; Cass. n. 16326/09 e Cass .n. 3465/2013).

Ciò non è avvenuto nella fattispecie in causa, non avendo la parte impugnata allegato né l'inerzia del ricorrente titolare del diritto azionato, né manifestato l'intenzione di profittare dell'effetto estintivo del diritto a causa della detta protratta inerzia, né allegato il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine, avendo soltanto, nel giudizio di primo grado, soltanto genericamente eccepito la prescrizione *"decennale o triennale"*.

La parte impugnata ha, inoltre, proposto sia in sede di procedimento arbitrale che nella presente sede l'eccezione di compensazione, secondo la quale la parte impugnante "non hai

mai contestato i crediti eccepiti in compensazione ex art. 56 da questa difesa (compensazione debitamente comunicata alla società *Controparte_5* - all'epoca in Concordato - e mai opposta e, quindi, accettata in toto)".

In particolare, la parte impugnata ha dedotto in sede di procedimento arbitrale che, "durante la vigenza del contratto di ATI sottoscritto in data 02.05.2007 e relativo all'azione promossa dall'adorna Curatela ricorrente, intrattenevano altri rapporti contrattuali e, precisamente, circa *"LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AUDITORIUM "OSCAR NIEMEYER" NEL COMUNE DI* *CP_6* *"*.

La concomitanza di vari progetti comportava la continua esistenza di crediti e debiti tra le due parti che a volte generavano/comportavano utili compensazioni. Il paventato credito oggetto di restituzione dall'odierna Curatela, pari a euro 81.724,36, parrebbe dovuto dalle fatture n. 364 dell'11 ottobre 2010; n. 365 dell'11 ottobre 2010; n. 366 dell'11 ottobre 2010; n. 422 del 25 novembre 2010; n. 423 del 25 novembre 2010; n. 72 dell'11 marzo 2011; n. 138 del 30 aprile 2011 e n. 424 del 29 novembre 2011. La somma richiesta fu versata dalla Scabec S.p.A. alla *Controparte_1* (quale mandataria dell'ATI) ma non furono ribaltate da quest'ultima alla *CP_7* perchè oggetto di compensazione, certamente efficace ed opponibile alla curatela ex art. 56 L.F., peraltro debitamente comunicata alla società *Controparte_5* (all'epoca in Concordato) e mai opposta e, quindi, accettata in toto".

La parte impugnata ha, poi, allegato un riepilogo contabile delle compensazioni effettuate a fronte degli incassi ricevuti.

L'eccezione di compensazione di cui sopra è palesemente infondata.

Infatti, la parte impugnata (oltre alla allegazione del suddetto riepilogo contabile interno) non ha affatto dedotto e non ha affatto

documentato sotto il profilo probatorio gli asseriti crediti vantati nei confronti della parte impugnante ed opposti in compensazione. Inoltre, la medesima parte impugnata non risulta aver dedotto e documentato che tali crediti siano stati accertati in sede di procedura di concordato preventivo e/o di fallimento della [...]

CP_5

Dunque, essendo incontestato fra le parti che la [...]

Controparte_1 abbia riscosso la somma di euro 81.724,36 per conto della *Controparte_5* per i lavori eseguiti da questa ultima nell'ambito dell'ATI costituita fra le odierne parti processuali, deve ritenersi senza dubbio che la odierna parte impugnata debba rimettere alla parte impugnante ex art. 1713 c.c. la suddetta somma.

Pertanto, deve ritenersi fondata la domanda proposta dalla parte impugnante e per l'effetto, in sede rescissoria, in accoglimento di tale domanda, la parte impugnata deve essere condannata a pagare in favore della parte impugnante la somma di euro 81.724,36, oltre interessi dal dovuto (cioè dalla data di versamento di detta somma alla parte impugnata da parte della Scabec S.p.A.) al soddisfo.

La regolazione delle spese di lite deve riguardare sia quelle del giudizio di impugnazione in oggetto sia in quelle del giudizio arbitrale.

Infatti, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza 20399/2019: "anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall'art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. "effetto espansivo interno") e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d'ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell'esito finale della causa".

Le spese di lite difensive del procedimento arbitrale e quelle della impugnazione *de qua*, stante l'accoglimento della impugnazione in esame e della domanda di restituzione proposta dal fallimento parte impugnante, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; pone a carico della parte impugnata soccombente le spese di funzionamento del detto procedimento arbitrale, con relativo rimborso di quanto eventualmente anticipato al riguardo dalla odierna parte impugnante.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale del 25 maggio 2021, reso *inter partes* dal Collegio arbitrale composto dall'Avv. *Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona* in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, dall'Avv. *Roberta Buonomo* e dal Prof. Avv. *Eugenio Patroni Griffi*, proposta dal Parte_1 con atto di citazione notificato a Controparte_1 così provvede:

- accoglie l'impugnazione e in sede rescindente dichiara la nullità del lodo impugnato; in sede rescissoria accoglie la domanda proposta dal fallimento parte impugnante nei confronti della odierna parte impugnata e per l'effetto, condanna questa ultima a pagare in favore del detto fallimento la somma di euro 81.724,36, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna la parte impugnata al pagamento in favore della parte impugnante delle spese di lite difensive relative al procedimento arbitrale, che liquida nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute nonché pone a carico della odierna parte impugnata soccombente le spese di funzionamento del detto procedimento arbitrale, con relativo rimborso di quanto eventualmente anticipato al riguardo dalla odierna parte impugnante; condanna la parte impugnata al pagamento in favore della parte impugnante delle spese di lite relative al presente giudizio di impugnazione, che

liquida nella somma di euro 1.165,50 per spese ed euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute.

Così deciso nella camera di consiglio del 6-5-2026

IL CONSIGLIO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Angelo Del Franco) (dott. Francesco Gesù Rizzi Ulmo)